



Comune di Dormelletto

PROVINCIA DI NOVARA

ORDINANZA

N. 25 DEL 21/07/2017

OGGETTO: TAGLIO RAMI ED ALBERI IN PROPRIETA' PRIVATA INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA

IL SINDACO

VISTA la nota della RFI- Rete Ferroviaria Italiana UA 13/7/2017 RFI-DPR_DTP_MI.ULN\A0011\P\2017\0003055, pervenuta al protocollo di questo Ente in data 13 luglio 2017 prot. 0006899 con la quale comunica i potenziali gravi effetti sulla sicurezza e sulla regolarità del servizio ferroviario provocati dalla caduta di piante presenti su aree non di proprietà R.F.I. S.p.A. ed adiacenti alle linee ferroviarie e chiede di emettere Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente con l'imposizione di obbligo a carico dei privati confinanti con la rete ferroviaria del taglio degli alberi, degli arbusti o delle siepi che possono, in caso di caduta per effetto di eventi meteo, interferire con l'infrastruttura, creando condizioni di possibile pericolo per la pubblica incolumità, nonché interruzione di pubblico servizio;

VISTI gli art. 52 e 55 del D.P.R. 753/1980 che prescrivono che lungo i tracciati della ferrovia è vietato far crescere piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e che i terreni adiacenti destinati a bosco non possono distare meno di 50 metri dalla rotaia più vicina;

PRESO ATTO dei gravi effetti che la caduta di vegetazione presente su aree non Rete Ferroviaria Italiana adiacenti a linee ferroviarie ha avuto sul servizio ferroviario in occasione di eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi in passato, abbiano determinato a causa del riversamento di alberi, rami e piantagioni sulla sede del tracciato della Ferrovia, un preoccupante stato di pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica, portando di conseguenza all'evidenza la necessità di impartire precise direttive in merito a "Taglio alberi e rami dentro le fasce di rispetto nei pressi delle sedi delle linee ferroviarie";

ESAMINATO lo stato di fatto di terreni di proprietà privata con presenza di piantagioni confinanti con le sedi ferroviarie nel territorio del Comune di Dormelletto;

RITENUTO pertanto necessario ed urgente portare a conoscenza dei proprietari confinanti con le fasce di rispetto delle sedi ferroviarie sulla pericolosità della situazione;

VERIFICATO che i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti), che insistono su proprietà private e/o fondi confinanti con le sedi dei tracciati della ferrovia, sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di

manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi delle situazioni di pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario;

DATO ATTO che tali interventi sono urgenti e indifferibili e che rivestono carattere di pubblica utilità ed incolumità, anche in caso di eventi meteorici di particolare intensità

VISTI :

l' art.54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

l'art. 892, 894, 895 e 896 del Codice Civile;

RILEVATA l'urgente necessità di eliminare i pericoli in atto segnalati;

ORDINA

A tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di aree o fondi rustici, aree di pertinenza a fabbricati e di altra destinazione d'uso, confinanti con RFI Rete Ferroviaria Italiana, nei tratti ricadenti nel territorio del Comune di Dormelletto di provvedere a:

1. al taglio dei rami, degli alberi e delle piante radicate che si protendono oltre il proprio confine, e che potrebbero, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura ferroviaria creando possibile pericolo per la pubblica incolumità e l'interruzione di pubblico esercizio ferroviario;
2. rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede ferroviaria dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
3. adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle sedi della ferrovia confinanti con i propri fondi
4. di dare pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sito internet del Comune.

entro 30 (trenta) giorni dalla data della presente ordinanza

AVVERTE

Che l'inosservanza alle presenti disposizioni comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. o qualora il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'autorità giudiziaria

Nel caso il soggetto interessato, non provveda all'ottemperanza della presente ordinanza, si provvederà d'ufficio con spese a carico del destinatario.

Si demanda alle forze di polizia per l'osservanza della presente ordinanza.

AVVISA

Avverso la presente ordinanza è consentito il ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di notifica della presente ed in alternativa al Capo dello Stato entro 120 giorni.

DISPONE

1. ai sensi dell'art. 54, commi 4 e 9 del D.lgs 267/2000, la trasmissione preventiva del presente atto al Prefetto di Novara; PEC: protocollo.prefno@pec.interno.it
2. RFI – Direzione Territoriale Produzione Milano – Unità Territoriale Linee Nord – via Ernesto Breda, 28 – 20126 MILANO PEC: rfi-dpr-dtp.mi.uln@pec.rfi.it

Il Sindaco

Lorena VEDOVATO